



PROCEDURE DELIBERATIVE

IN TEMA DI

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE

NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Delibera di aggiornamento del C.A del 22 dicembre 2012

Sommario

| | |
|---|---|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati | 4 |
| 3. Individuazione degli Amministratori indipendenti e compiti ad essi assegnati..... | 6 |
| 4. Procedure deliberative | 8 |
| I. Fase istruttoria/pre-deliberativa..... | 8 |
| II. Fase deliberativa | 9 |
| III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB..... | 9 |
| IV. Ulteriori presidi | 9 |

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo** e **attività attribuite ai medesimi** - di cui Centro Calabria (di seguito Banca) si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate

- **parte correlata¹**: gli esponenti aziendali; [...]; una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole;
- **soggetti connessi**:
 - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata**;
 - [...]
 - gli stretti familiari² di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- **soggetti collegati**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi;
- **esponenti aziendali**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca (amministratori, sindaci e Direttore Generale);
- **amministratori indipendenti**: gli amministratori che non siano controparte o soggetti collegati e non abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto. A questi saranno assegnati i compiti attribuiti agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni in oggetto inerenti alle operazioni rilevanti.

Le presenti procedure sono state approvate all'unanimità dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 21 dicembre 2012, acquisito il **parere vincolante** da parte della **Commissione degli Amministratori Indipendenti** e del **Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti³.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

¹ Di fatto, l'insieme delle parti correlate, per le Banche di Credito Cooperativo, coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali.

² I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di questo.

³ Tale procedura di approvazione deve essere seguita anche in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali delle Procedure.

- la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- l'Area Crediti/Finanza ha valutato la rispondenza dei parametri adottati ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

2. Identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

E' in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

La Segreteria di Direzione/Direzione individua l'insieme dei **soggetti collegati** e provvede ad aggiornare tempestivamente gli archivi, ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato database delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono il più possibile integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Costituisce operazione⁴ con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, *“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.*

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- [...];
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- [...].

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche (Cfr. Figura 1).

Le operazioni con soggetti collegati possono essere operazioni di maggiore o minore rilevanza.

⁴ Si vedano, ad esempio, le casistiche riportate alla nota n.5.

Le operazioni di **maggiore rilevanza** sono quelle il cui controvalore, calcolato in base agli indici di rilevanza⁵, in rapporto al patrimonio di vigilanza, è superiore alla soglia del 5%. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Sono definite di **minore rilevanza** tutte le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza.

Tra le operazioni di minore rilevanza rientrano le **operazioni ordinarie**, ossia quelle operazioni rientranti *nell'ordinaria operatività* della Banca e concluse a *condizioni equivalenti* a quelle di mercato o *standard*. Vi rientrano, pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari; non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi. Con riguardo all'individuazione delle operazioni ordinarie, i principali parametri da valutare⁶ possono essere:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello che solitamente caratterizza operazioni di analoga natura, entità e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino in linea con l'ordinaria operatività della Banca (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo come per la clientela ordinaria;
- **classificazione del rapporto:** non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti anomali come definiti nel Regolamento del processo del credito.

⁵ **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Indice di rilevanza dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

⁶ Detti parametri saranno oggetto di periodica revisione, in funzione del contesto e dell'andamento delle condizioni di mercato.

Infine, sono **operazioni (di minore rilevanza) di importo esiguo** quelle operazioni il cui controvalore non eccede la soglia di 250.000 Euro.

Posto che le presenti procedure deliberative sono riferibili a tutte le operazioni poste in essere con soggetti collegati, si precisa che:

- per le operazioni **di maggiore rilevanza** è prevista una procedura rafforzata⁷;
- per le operazioni **(di minore rilevanza) ordinarie** è previsto un iter semplificato;
- per le operazioni **(di minore rilevanza) di importo esiguo** è prevista l'esenzione.

Di seguito, si riporta uno schema che riassume sinteticamente il processo logico che conduce all'individuazione della tipologia di operazione con soggetti collegati e, di conseguenza, l'iter procedurale alla quale la stessa operazione è soggetta.




Figura 1: Schema per la classificazione delle operazioni con soggetti collegati.

*: Si rammenta che, in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

** : Naturalmente, va comunque rispettato il limite prudenziale relativo alle attività di rischio.

3. Individuazione degli Amministratori indipendenti e compiti ad essi assegnati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;

⁷ Si parla di procedura "rafforzata" in quanto, come sarà specificato in seguito, la normativa prevede passaggi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito per le operazioni di minore rilevanza.

- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le Banche di Credito Cooperativo non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli Amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare⁸.

Alla luce di quanto sopra, per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, ha costituito un'apposita **Commissione per le operazioni con soggetti collegati** (di seguito Commissione) composta da tre amministratori componenti effettivi. E' stato nominato anche un componente supplente, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

A tutela della maggiore indipendenza possibile, la composizione della Commissione sarà rivista con cadenza annuale (entro il 31/12).

Il presente documento attribuisce alla Commissione sopra citata il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello della Commissione, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali la Commissione abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

⁸ Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto.

4. Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con soggetti collegati, l'Area Crediti/Finanza, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire.

I. Fase istruttoria/pre-deliberativa

L'Area Crediti/Finanza, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, deve predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il responsabile dell'Area Crediti/Finanza informa tempestivamente la Segreteria di Direzione/Direzione, affinché la stessa si attivi per inoltrare alla Commissione le informazioni richiamate al fine del rilascio del parere previsto dalla Disciplina.

In sede di valutazione dell'operazione la Commissione esprime il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. La Commissione potrà richiedere ulteriori informazioni e potrà rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**, la Commissione deve ricevere notizia dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo già nella fase istruttoria. Essa, infatti, potrebbe richiedere ulteriori informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁹.

Per tali operazioni, qualora la Commissione abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:

- l'Area Crediti/Finanza rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
- la Segreteria di Direzione/Direzione trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dalla Commissione e dal Collegio Sindacale.

⁹ In tale contesto, si fa riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società.

II. Fase deliberativa

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al CdA. Il parere della Commissione e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale sono trasmessi al CdA e allegati alla delibera dell'operazione.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto sopra descritto.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione, a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconciliabilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

III. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano esponenti bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca può riprendere l'impianto deliberativo sin qui adottato, con alcune precisazioni:

- la Commissione di Amministratori indipendenti deve essere coinvolta nella fase pre-deliberativa, attraverso adeguata informativa (per le operazioni di maggiore rilevanza, andrà coinvolta anche nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria);
- la delibera deve altresì fornire:
 - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti¹⁰, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

IV. Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte

¹⁰ Intese "in aumento", ai fini della valenza dell'art. 136 TUB.

degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

La Direzione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla individuazione della rilevanza delle operazioni da parte delle Funzioni/Uffici competenti.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca e sono applicate a partire dal 31.12.2012.